

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione di

"CHORALLY S.r.l."

Articolo 2 - Sede

2.1 La societa' ha sede nel Comune di Milano.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale, o eventualmente la o le sedi secondarie, all'interno del territorio del Comune ove siano state ubicate; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato *sub* 2.1.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La societa' ha per oggetto:

- lo sviluppo, manutenzione, commercializzazione, e distribuzione di software di prodotti e servizi innovativi nell'ambito della social intelligence, nel social engagement, e del social media management con la finalita' di integrare i processi di marketing vendita e assistenza dell'azienda e sviluppare una piattaforma di prodotti e servizi che permettano ad aziende private e pubbliche amministrazioni di gestire i clienti attraverso i canali social e integrare i flussi di informazioni e dati nelle banche dati interne, secondo criteri strategici ed operativi;
- la consulenza ed i servizi professionali per aziende e pubbliche

amministrazioni centrali e locali, persone e ditte individuali su strategie, organizzazione, tecnologie e sviluppo del personale. In particolare la consulenza, l'affiancamento e la formazione su organizzazione e gestione dei processi di pianificazione strategica, il marketing, le vendite, lo sviluppo di prodotti/servizi, il customer service, la produzione e l'erogazione di servizi per le imprese, l'ente pubblico o la ditta individuale. La definizione di procedure, di linee guida di comportamento e di manuali operativi anche tecnico-specialistici. L'analisi, la concettualizzazione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni tecnologiche con relativa messa in opera, manutenzione, assistenza e sviluppo evolutivo. La progettazione ed il supporto nella realizzazione di eventi di formazione e di comunicazione interna/esterna, azioni promozionali finalizzate a diffondere il brand o la visione delle imprese.

- la vendita on-line di servizi connessi alla piattaforma e la possibilità di redigere e diffondere contenuti di carattere informatico ed elettronico.

La Società potrà acquisire licenze e utilizzare brevetti di terzi; parte delle sue attività potrà appaltarle a terzi.

La Società potrà inoltre esercitare, al fine di stabile investimento e non del collocamento (e dunque non nei confronti del pubblico), le attività di compravendita di aziende ovvero di partecipazioni in Società operanti nei settori sopra indicati nonché quelle relative al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società cui la Società partecipa e al loro finanziamento.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (sempre non nei confronti del pubblico), industriali ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e

finanziamenti anche ipotecari), con tassativa esclusione delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio, dell'attività fiduciaria, della raccolta del risparmio tra il pubblico e di ogni altra attività imprenditoriale, finanziaria o professionale riservata per legge.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31/12/2070 (trentuno dicembre duemilasettanta).

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - DIRITTI PARTICOLARI - FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale Sociale e Diritti particolari dei soci

5.1 Il capitale è fissato in Euro 20.000, ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Cod. Civ..

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste all'articolo 12.2.

5.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.4 In caso di riduzione del capitale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni

dell'Organo di Controllo, se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

5.5 E', altresì, consentita, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili. Detti diritti particolari possono essere modificati, fermo il disposto dell'art. 2473 del medesimo codice, solo con il consenso di tutti i soci.

Articolo 6 - Finanziamenti e Versamenti dei Soci

6.1 I Soci potranno eseguire versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia bancaria e creditizia.

6.2 I versamenti e i finanziamenti di cui al comma precedente potranno essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

CAPO III

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Partecipazioni

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti effettuati, salvo che non sia diversamente stabilito dai soci.

7.2 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice

civile, anche nelle particolari categorie di quote previste per le PMI innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

7.3 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'Organo Amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

7.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che non sia diversamente stabilito dai soci nell'atto costitutivo o che sia stata decisa l'emissione di particolari categorie di quote previste dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012.

Articolo 8 - Trasferimento delle Partecipazioni

8.1 Salvo consenso scritto di tutti i soci e salvo quanto previsto dai paragrafi 8.3 ("Diritto di Prelazione") e 8.4.5 ("Diritto di Sequela"), le partecipazioni dei medesimi nella società sono trasferibili per atto tra vivi.

8.2 Per "trasferimento" si intende, con riferimento ad una partecipazione nella società detenuta da un socio, (i) la vendita o l'alienazione, anche se in blocco con altri beni, in tutto o in parte, di tale partecipazione, a favore di un terzo

nonche' qualunque forma di alienazione, a titolo universale o particolare, a titolo oneroso o gratuito della stessa, (ii) qualsiasi altro negozio e atto tra vivi, a titolo universale o particolare, a titolo oneroso o a titolo gratuito, per effetto, diretto o indiretto, del quale un terzo si trovi ad essere proprietario (o abbia diritto di diventare proprietario), in tutto o in parte, di tale partecipazione o ad essere titolare di alcuni diritti (o abbia diritto di diventarne titolare) connessi a tale partecipazione, o a parte di essa, o ancora si trovi ad essere titolare (o abbia diritto di diventare titolare) di diritti reali o obbligatori su tale partecipazione o su parte di essa (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, permuta, donazione, costituzione di patrimonio separato destinato, conferimenti in trust, mandato fiduciario, trasferimento del mandato fiduciario, cessione di mandato fiduciario, vendita nell'ambito di esecuzione forzata, dazione di pagamento, conferimento in societa' o in fondi, escussioni di garanzie - inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo la vendita forzata e l'assegnazione forzata - fusione, scissione, liquidazione, costituzione di pegno, costituzione di usufrutto, costituzione di altro diritto reale di garanzia o godimento, ripartizioni in sede di liquidazione, opzioni, contratti preliminari, cessione della nuda proprieta').

8.3 - Diritto di Prelazione

8.3.1 Ogni trasferimento a terzi di tutta o parte delle partecipazioni di un socio nella societa', salvo che non vi acconsentano tutti i soci, sara' soggetto al diritto di prelazione degli altri soci (il "**Diritto di Prelazione**"), pro quota in base alla percentuale detenuta nel capitale sociale della societa', secondo le previsioni che seguono.

8.3.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento di tutta o parte della propria partecipazione dovra' comunicare la propria offerta a mezzo lettera

raccomandata o pec all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalita' del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata o pec, comunichera' l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il Diritto di Prelazione con le seguenti modalita':

a. ciascun socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio del Diritto di Prelazione con lettera raccomandata (o a mezzo pec) consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero della comunicazione di cui all'articolo 8.4.4;

b. la partecipazione dovra' essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avra' comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata (o a mezzo pec) da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

8.3.3 Nei casi in cui l'ipotesi di trasferimento coincida con quelle dell'articolo 8.4.4, la comunicazione dell'offerta effettuata dall'Organo Amministrativo in base all'articolo 8.3.2 sara' considerata valida anche quale comunicazione per l'esercizio del Diritto di Sequela di cui al successivo articolo 8.4.5 (restando inteso che l'esercizio del Diritto di Prelazione e' alternativo all'esercizio del Diritto di Sequela come definito e disciplinato nel successivo articolo 8.4.5).

8.3.4 Nell'ipotesi di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di piu' di un socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

8.3.5 Se qualcuno degli aventi il Diritto di Prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione loro spettante.

8.3.6 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto gia' socio, anche ad esso e' riconosciuta la possibilita' di esercitare il Diritto di Prelazione in concorso con gli altri soci.

8.3.7 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalita' indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326, cod. civ. Pertanto il contratto si intendera' concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente e' obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel registro delle imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

8.3.8 Il Diritto di Prelazione deve essere esercitato per il prezzo indicato dall'offerente.

8.3.9 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui all'articolo 8.3.2 la volonta' di esercitare il Diritto di Prelazione, il prezzo della cessione sara' determinato dalle parti di comune accordo.

8.3.10 Qualora non fosse raggiunto, entro 15 (quindici) giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilira' il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore e trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni (e, quindi trascorsi 30 giorni) dall'invio della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, esso sara' nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo ove ha sede la societa' su richiesta della parte piu' diligente.

8.3.11 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovra' tener conto della situazione patrimoniale della societa', della sua redditivita', del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonche' del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

8.3.12 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi Diritto di Prelazione avverra' comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi Diritto di Prelazione avverra' al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.3.13 Qualora, invece, il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio

che intende procedere al trasferimento avra' facolta' di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all' Organo Amministrativo a mezzo raccomandata (o per mezzo pec) con ricevuta di ritorno, che sara' inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facolta', sia l'offerta che la comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facolta', il trasferimento a favore dei soci aventi Diritto di Prelazione avverra' al prezzo determinato dall'arbitratore.

8.3.14 Il costo dell'arbitratore sara' a carico:

- a. dei soci aventi il Diritto di Prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b. del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facolta' di desistere;
- c. per meta' dei soci aventi Diritto di Prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per meta' del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facolta' di desistere.

8.3.15 Qualora il Diritto di Prelazione non sia esercitato nei termini sopra indicati per la totalita' della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio del Diritto di Prelazione limitato ad una parte della

partecipazione stessa, sara' libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio del Diritto di Prelazione per parte della partecipazione offerta, potra' entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato il Diritto di Prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

8.3.16 Ove il trasferimento al Socio non si verifichi nel termine suindicato, il Socio offerente dovra' nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente Articolo.

8.3.17 Resta inteso che in caso di morte di un Socio la partecipazione sociale del Socio defunto sara' soggetta al Diritto di Prelazione degli altri Soci superstiti proporzionalmente alla quota da ciascuno detenuta nei modi e con gli effetti di cui al presente articolo 8.

8.3.18 Qualora nessuno tra i Soci superstiti dovesse esercitare il Diritto di Prelazione si sensi del presente articolo 8 gli eredi avranno diritto ad essere liquidati secondo le modalita' previste in caso di esercizio di recesso da parte del socio, come previste dal presente statuto ed in ogni caso in coerenza con quanto disposto dall'art. 2473 cod. civ., salvo che non intervenga un accordo di continuazione tra tutti i soci superstiti e uno o piu' eredi del socio defunto entro 6 (sei) mesi dalla data dell'apertura della successione.

8.3.19 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potra' alienare la partecipazione con effetto verso la societa'.

8.3.20 Il trasferimento delle partecipazioni sara' possibile senza l'osservanza delle suddette formalita' qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.4 - Obbligo di Co-vendita e Diritto di Sequela

8.4.1 In deroga al Diritto di Prelazione, uno qualsiasi dei soci (il "**Socio Trascinante**") riceva un'offerta irrevocabile di uno o piu' terzi di acquisire l'intero capitale sociale della societa' (diritti di sottoscrizione inclusi, se del caso), lo stesso dovra' darne comunicazione scritta agli altri soci inviata mediante raccomandata A/R (o a mezzo pec) in cui dovra' essere specificato il nominativo del terzo o terzi proponenti acquirenti, nonche' il prezzo e le altre condizioni sostanziali di compravendita (incluse, tra l'altro la data e il luogo in cui sia previsto il trasferimento, le dichiarazioni e garanzie richieste e i correlati obblighi di indennizzo di cui al successivo articolo 8.4.3).

8.4.2 Ciascun Socio diverso dal Socio Trascinante (il "**Socio Trascinato**") sara' anche lui obbligato a trasferire a detto terzo o terzi acquirenti l'intera sua partecipazione detenuta nel capitale sociale della societa' ("**Obbligo di Co-vendita**"). La partecipazione del Socio Trascinato sara' trasferita alle stesse condizioni ed allo stesso corrispettivo, calcolato in via proporzionale, che risulta riconosciuto al Socio Trascinante a condizione che il corrispettivo cosi' risultante non sia inferiore a quello che spetterebbe in caso di recesso determinato a mente dell'art. 2473 cod. civ., tenendo conto, oltre che della consistenza patrimoniale della Societa', anche delle sue prospettive economiche, nonche' di tutti gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale.

8.4.3 Nel caso in cui il terzo acquirente richieda il rilascio da parte dei venditori

di dichiarazioni e garanzie (anche relative alla società, ai bilanci della stessa e ogni altra usuale dichiarazione e garanzia prevista nei contratti di acquisizione) e l'assunzione dei correlati obblighi di indennizzo, tali dichiarazioni e garanzie saranno rilasciate da tutti i Soci, e tali obblighi di indennizzo saranno assunti da tutti i Soci in proporzione alla partecipazione ceduta.

8.4.4 Salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi con riferimento all'Obbligo di Co-vendita e ad eccezione dei trasferimenti effettuati con il consenso di tutti i soci, nel caso in cui un socio intenda trasferire a terzi la propria intera partecipazione nel capitale sociale della società, unitamente a correlati diritti di sottoscrizione in caso di aumento del capitale sociale, (il "**Socio Trasferente**") dovrà darne comunicazione agli altri soci, mediante raccomandata A/R (o a mezzo pec), specificando il nominativo del terzo o terzi proponenti acquirenti, nonché il prezzo e le altre condizioni sostanziali del trasferimento (incluse, tra l'altro la data e il luogo in cui sia previsto il trasferimento, le dichiarazioni e garanzie richieste e i correlati obblighi di indennizzo di cui al successivo articolo 8.4.8). La comunicazione così effettuata sarà considerata valida anche come offerta in prelazione ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8.3 (restando inteso che l'esercizio del Diritto di Sequela è alternativo all'esercizio del Diritto di Prelazione).

8.4.5 In caso nessuno degli altri soci manifesti l'intenzione di esercitare il Diritto di Prelazione di cui al precedente articolo 8.3 (con le modalità ivi indicate), su richiesta degli altri soci - che dovranno provvedere a tale richiesta, a mezzo di raccomandata A/R (o a mezzo pec) indirizzata al Socio Trasferente e consegnata alle poste (o inviata a mezzo pec) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento (risultante da timbro postale) della predetta comunicazione di cui

all'articolo 8.4.4 ovvero della comunicazione effettuata dall'Organo Amministrativo di cui all'articolo 8.3.2 - il Socio Trasferente dovrà ottenere dal terzo o terzi proponenti acquirenti l'impegno irrevocabile ad acquistare, anche dagli altri soci diversi dal Socio Trasferente che ne abbiano manifestato l'intenzione, l'intera partecipazione dai medesimi detenuta nel capitale sociale della società alle stesse condizioni ed allo stesso corrispettivo che risulta riconosciuto proporzionalmente al Socio Trasferente (il "**Diritto di Sequela**"). Il trasferimento della partecipazione degli altri soci diversi dal Socio Trasferente dovrà intervenire in pari tempo con il trasferimento della partecipazione del Socio Trasferente al terzo proponente acquirente.

8.4.6 Nel caso in cui i soci diversi dal Socio Trasferente non abbiano formulato la richiesta di cui al precedente articolo 8.4.5 o l'abbiano formulata in maniera non tempestiva e/o corretta (ne' abbiano esercitato il Diritto di Prelazione), il Socio Trasferente sarà libero di procedere al trasferimento a favore del terzo o dei terzi acquirenti in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nella comunicazione di interpello data agli altri soci di cui all'Articolo 8.4.5 che precede purché tale trasferimento abbia luogo entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui è scaduto il termine per l'esercizio del Diritto di Sequela.

8.4.7 In caso di esercizio del Diritto di Sequela, il Socio Trasferente farà quanto in suo potere affinché il terzo acquisti, oltre alla propria partecipazione, anche la partecipazione di titolarità dei soci diversi dal Socio Trasferente che abbiano esercitato il diritto, nei termini e alle condizioni sopra indicate. Ove il terzo non accetti, per qualsiasi motivo, di acquistare le partecipazioni del socio, o dei soci, diversi dal Socio Trasferente, il Socio Trasferente dovrà, a sua scelta:

a. rinunciare al trasferimento; ovvero

- b. ridurre la quota di partecipazione che esso intende trasferire al terzo cessionario in misura tale da consentire che gli altri soci che hanno esercitato il Diritto di Sequela possano partecipare al trasferimento pro quota; ovvero ancora
- c. acquistare egli stesso, a parita' di condizioni, le partecipazioni degli altri soci che hanno esercitato il Diritto di Sequela che il terzo abbia rifiutato di comprare.

8.4.8 Nel caso in cui i termini e le condizioni di vendita negoziati e concordati dal Socio Trasferente per la cessione, in tutto o in parte, della propria partecipazione nella societa' includano il rilascio da parte dei venditori di dichiarazioni e garanzie (anche relative alla societa' le cui partecipazioni vengono cedute, ai bilanci della stessa e ogni altra usuale dichiarazione e garanzia prevista nei contratti di acquisizione) e l'assunzione di correlati obblighi di indennizzo, tali dichiarazioni e garanzie saranno rilasciate anche dagli altri soci e tali obblighi di indennizzo saranno assunti anche dagli altri soci in proporzione alla partecipazione ceduta.

Articolo 9 - Recesso

- 9.1 Il diritto di recesso compete ai soci nei soli casi previsti dalla legge.
- 9.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovra' essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento (o a mezzo pec) entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della societa'. Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'

esercitato, e' privo di efficacia, se la societa' revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima entro novanta giorni dall'esercizio del recesso.

9.3 I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 11.

Articolo 10 - Esclusione

10.1. Non sono previste ipotesi convenzionali di esclusione del socio.

Articolo 11 - Liquidazione della Partecipazione

11.1 Nei casi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale il cui valore e' determinato dall'Organo Amministrativo (sentito il parere dell'Organo di Controllo e del revisore, se nominati) tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della societa' nel giorno in cui si e' verificato l'evento cagionante la liquidazione.

CAPO IV

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12 - Decisioni dei Soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dagli articoli 2479 e 2487 Cod. Civ..

12.2 Ferme restando le specifiche maggioranze inderogabili per legge e ad eccezione soltanto delle delibere di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter del Cod. Civ., le seguenti decisioni dei soci, in qualsiasi forma adottate - inclusa l'Assemblea della societa', sia in prima, sia in successiva convocazione ovvero in forma totalitaria - potranno essere assunte solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 55% del capitale sociale:

- a. operazioni straordinarie in genere nonche', acquisto/cessione/conferimento/affitto di azienda o di rami d'azienda;
- b. svolgimento di attivita' che comporta una modifica sostanziale dell'oggetto sociale;
- c. messa in liquidazione volontaria;
- d. aumenti/riduzioni del capitale sociale;
- e. emissione di strumenti finanziari partecipativi sia di *equity* che di debito, nei limiti di quanto previsto per le start up in forma di societa' a responsabilita' limitata;
- f. modificazioni dello statuto.

12.3 Hanno diritto di voto i soci regolarmente risultanti tali dal registro delle imprese.

12.4 Non e' necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.

12.5 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 13 che nelle forme di cui al successivo art. 14, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. Trova in questo caso applicazione l'art. 2368, comma terzo, Cod. Civ..

Articolo 13 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

13.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 14.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto a cura dell'Organo Amministrativo apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi

mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12.2, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. In caso di parita' di voti la decisione si intende non adottata.

13.6 L'Organo Amministrativo, verificata la regolarita' formale della documentazione, dovra' dare senza indugio comunicazione dell'esito della procedura di cui sopra a tutti i soci amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovra' essere trascritta, senza indugio ed a cura dell'Organo Amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14 - Assemblea - Convocazione

14.1 Con riferimento alle materie indicate ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 Cod. Civ. e all'art. 2482 *bis* Cod. Civ., nonche' per la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

14.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni (tre giorni in caso di particolare urgenza) prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal registro delle imprese almeno cinque giorni prima dell'adunanza). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e quando tutti gli Amministratori ed i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare

apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15 - Presidenza

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, da quello designato dagli intervenuti.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti come tali nel registro delle imprese.

16.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

16.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

16.5 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16.6 Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.7 Fermo restando quanto previsto all'articolo 12.2, l'Assemblea regolarmente costituita a sensi del presente articolo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. In caso di parità di voti la delibera si intende non adottata.

Sono fatte salve le più ampie maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto per particolari materie.

Articolo 17 - Verbalizzazione

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Si applica l'art. 2375, comma 1, Cod. Civ..

CAPO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Organo Amministrativo

18.1 La società sarà amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina, da (i) un Amministratore Unico; (ii) un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri a 5 (cinque) membri; (iii) da tre o più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

18.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

18.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ..

18.4 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio.

Articolo 19 - Durata della carica - Revoca - Cessazione

19.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

19.3 È ammessa la rieleggibilità

19.4 Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, viene a mancare un solo amministratore decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti

di ordinaria amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo, se nominato, o il socio piu' anziano devono fare in modo che i soci provvedano al piu' presto a nominare il nuovo Organo Amministrativo.

19.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo e' stato ricostituito.

19.6 Restano in ogni caso fermi i diritti di nomina di cui all'articolo 18.4.

Articolo 20 - Decisioni dell'Organo Amministrativo

20.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente conformemente a quanto previsto all'articolo 18.4, se questi non e' gia' stato nominato dai soci, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonche' un segretario, anche estraneo al Consiglio.

20.2 Resta espressamente inteso che l'Organo Amministrativo della societa' indipendentemente dalle forme con cui la decisione sia adottata *ex lege*, decidera' a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatta eccezione per le seguenti materie per le quali sara' sempre necessario il voto favorevole di tutti gli amministratori:

- a. costituzione, acquisizione o cessione di partecipazioni in altre societa';
- b. operazioni straordinarie in genere;
- c. acquisto/cessione/conferimento/affitto di azienda o di rami d'azienda;
- d. approvazione di *business plan* e *budget* annuale;
- e. stipula, modifica e estinzione di contratti di acquisizione, licenza e vendita di diritti di proprieta' intellettuale e/o industriale;
- f. operazioni con parti correlate dei soci o degli amministratori in carica;

g. stipula, modifica o estinzione di contratti di acquisizione, utilizzo e cessione di beni strumentali di valore superiore a Euro 50.000 (cinquantamila) su base annuale e non previsti nel *budget* annuale;

h. stipula, modifica o estinzione di contratti di assunzione di nuovo indebitamento a medio lungo termine compresi gli scoperti su C/C oltre la soglia di Euro 50.000 (cinquantamila);

i. concessioni di qualsiasi tipo di garanzia;

l. assunzione e licenziamento di dirigenti;

le decisioni in tali materie spettano in via esclusiva all'Organo Amministrativo della societa', e non potranno essere delegate.

20.3 Le decisioni dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.5, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso le modalita' sono analoghe a quelle sopra indicate per le decisioni dei soci all'articolo 13 che precede, con le seguenti precisazioni:

- tutte le competenze precedentemente attribuite all'Organo Amministrativo devono intendersi qui riferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- i Consiglieri dovranno rispondere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione o del documento. Il procedimento dovra' concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o entro il maggior termine previsto nella comunicazione o nel documento;

- le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione verificare la validita' formale della documentazione ricevuta;

- la decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori e comunicata senza indugio a tutti gli Amministratori ed ai componenti l'Organo di Controllo, se nominato, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.4 Con decisione assunta a maggioranza gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera dell'Organo Amministrativo da adottarsi col metodo collegiale.

20.5 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Cod. Civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 20.4 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dell'Organo Amministrativo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.6 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al Sindaco o ai Sindaci Effettivi, se nominati, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

20.7 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.

20.8 E' possibile tenere le riunioni dell'Organo Amministrativo con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle condizioni di cui al

precedente articolo 16.4, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

20.9 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.10 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

20.11 Le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 21.5 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Articolo 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

21.1 L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci e salve le limitazioni che dovessero risultare all'atto della nomina.

21.2 L'Organo Amministrativo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20.2. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dall'Organo Amministrativo. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, Cod. Civ..

21.3 L'Organo Amministrativo, con le forme e le modalita' stabilite dalla legge, puo' nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso quando il procuratore nominato non fa parte dell'Organo Amministrativo l'attribuzione del potere di rappresentanza e' regolata dalle norme in tema di procura.

21.4 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilita' dell'Amministratore ovvero degli Amministratori a sensi dell'art. 2476 Cod. Civ. e costituisce giusta causa di sua revoca.

21.5 Possono essere adottate dal Consiglio stesso, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

-l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 *bis* del Cod. Civ.. Si applica la disposizione di cui al precedente art. 20.11.

Articolo 22 - Rappresentanza

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'.

22.2 La rappresentanza della societa' spettera' al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' ai Vice Presidenti eventualmente nominati ed ai Consiglieri Delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

22.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 23 - Compensi

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio

delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

CAPO VI

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - Organo di Revisione legale dei conti

24.1 Quale Organo di Revisione legale dei conti i soci, con decisione da adottarsi con le modalità e le maggioranze previste ai precedenti artt. 14 e 16, possono nominare, ai sensi dell'articolo 2477 Cod. Civ.:

- un Organo di Controllo, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25;

- un Revisore legale dei conti, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26.

24.2 La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Cod. Civ.

È tuttavia in facoltà dei soci, sempre con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 14:

- procedere comunque in ogni tempo alla nomina dell'Organo di Revisione;
- prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziche' attribuite cumulativamente al medesimo organo, vengano affidate separatamente attribuendo la funzione di controllo all'Organo di Controllo e la funzione di revisione al Revisore legale dei conti.

Articolo 25 - Organo di Controllo

25.1 Quale Organo di Controllo i soci possono nominare, alternativamente:

- a) un Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso;
- b) un Sindaco Unico.

25.2 Si applicano le disposizioni dettate in materia di societa' per azioni in tema di Collegio Sindacale, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'Assemblea e' da intendersi effettuato, piu' genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- tutti i componenti l'Organo di Controllo (sia esso collegiale o monocratico) devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro soltanto nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 Cod. Civ.;
- tutti i componenti l'Organo di Controllo sono rieleggibili;
- l'Organo di Controllo esercita anche la Revisione legale dei conti della societa', salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare la revisione legale dei conti della Societa' al revisore

di cui avanti;

- in caso di nomina del Collegio Sindacale, le riunioni potranno svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza con le modalita' gia' sopra indicate per le analoghe adunanze dell'Organo Amministrativo (art. 20.8).

Articolo 26 - Revisore legale dei conti

26.1 La revisione legale dei conti della societa' puo' essere esercitata da un Revisore legale dei conti (persona fisica o societa' di revisione) iscritto nell'apposito Registro.

26.2 Anche al Revisore legale dei conti si applicano le relative disposizioni dettate in tema di societa' per azioni.

CAPO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 27 - Bilancio

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio deve essere approvato dai Soci con metodo assembleare. L'Assemblea che approva il bilancio deve essere convocata, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2364 Cod.Civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 28 - Destinazione degli Utili

28.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma da destinare alla riserva legale, nelle seguenti rispettive percentuali:

a) nel caso in cui la società sia dotata di capitale pari o superiore a Euro 10.000,00, in ragione almeno del 5% (cinque per cento) degli stessi, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) nel caso in cui la società sia dotata di capitale inferiore a Euro 10.000,00, in ragione almeno del 20% (venti per cento) degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero). La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

28.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, possono essere distribuiti.

28.3 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, la decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

28.4 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

CAPO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29-Scioglimento e Liquidazione

29.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'articolo 12.2.

29.2 L'Assemblea, in caso di scioglimento della societa', stabilisce le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Cod. Civ.

CAPO IX

TITOLI DI DEBITO

Articolo 30 - Emissione Titoli di Debito

30.1 La societa' puo' emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito e' deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art. 12.2.

30.2 La societa' puo' emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

30.3 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della societa'.

30.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Domicilio

31.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dal registro delle imprese e comprende l'indirizzo completo ed,


eventualmente, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 32 - Controllo dei Soci

32.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 33 - Rinvio

33.1 Per quanto qui non previsto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.


CHORALLY S.R.L.
VIA BATTISTA DE'ROLANDI 1
20156 MILANO (MI)
P. IVA 09156970965